

ART 43 – SPAZI SINDACALI E AGIBILITA' SINDACALI

- a) Oltre ai permessi previsti dal Testo Coordinato degli accordi del settore del credito in materia di Agibilità Sindacali del 13/12/03, i Segretari di Rappresentanze Sindacali Aziendali ed i Segretari degli Organi di coordinamento delle OO.SS. firmatarie del presente accordo hanno diritto, in occasione degli incontri di seguito riguardati, a permessi sindacali nelle quantità sotto indicate:
1. *Incontri per il rinnovo del Contratto Integrativo Aziendale e del trattamento di previdenza aziendale*: applicazione delle previsioni del Contratto collettivo nazionale di lavoro relative al rinnovo dei Contratti integrativi aziendali, per la durata dell'intera giornata dell'incontro.
 2. *Incontri semestrali*: applicazione delle previsioni del CCNL al riguardo, per la durata dell'incontro, con la precisazione che, ove all'incontro partecipino Dirigenti Sindacali assegnati ad unità produttive poste in comuni diversi da quello in cui si tiene l'incontro medesimo, nei riguardi di tali Dirigenti si terrà conto anche del tempo necessario allo spostamento.
 3. *Incontri relativi alla gestione del Contratto Integrativo Aziendale e del trattamento di previdenza aziendale e incontri finalizzati alla stipula di Accordi "a latere" anche in virtù delle previsioni del CCNL*: a carico della Banca, per l'intera giornata dell'incontro, con riferimento a tre Dirigenti Sindacali per ciascuna sigla.
 4. *Altri incontri convocati dalla Banca*: a carico della Banca nei riguardi di tre Dirigenti Sindacali per ciascuna sigla per un periodo corrispondente all'intera giornata dell'incontro;
 5. *Riunioni di Commissioni previste dal Contratto Integrativo Aziendale e da altri accordi aziendali*: a carico della Banca per l'intera giornata dell'incontro e limitatamente a tre Dirigenti sindacali per sigla, salvo che le clausole apposite non prevedano una partecipazione in numero diverso, sia superiore sia inferiore.
- b) Ai Segretari delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed ai Segretari degli Organi di coordinamento della :
- F.I.B.A. competono complessivamente n. 1030 gg di permesso,
 - F.I.S.A.C. competono complessivamente n. 1030 gg. di permesso
 - U.I.L.C.A. competono complessivamente n. 800 gg. di permesso,
 - F.A.L.C.R.I. competono complessivamente n. 600 gg. di permesso,
 - DIRCREDITO competono complessivamente n. 300 gg. di permesso

Ai Segretari delle Rappresentanze Sindacali Aziendali ed ai Segretari dell' Organo di coordinamento della :

- F.A.B.I. competono complessivamente n. 700 gg di permesso,

Riguardo a tali permessi, al fine della loro fruizione, saranno stampate, a cura della Banca, apposite cedole che, ad iniziativa del fruitore, dovranno essere consegnate all'unità operativa di assegnazione del Rappresentante sindacale interessato entro cinque giorni dalla fine del mese di fruizione del permesso.

I permessi in tal modo indicati possono essere fruiti, oltre che dai Dirigenti delle R.S.A. e degli Organi di coordinamento delle OO.SS. sopra menzionate, anche dai lavoratori che, all'atto della costituzione di una R.S.A. o di un Organo di Coordinamento ovvero di variazioni che intervengano nella composizione di tali organismi, siano indicati quali componenti il relativo Direttivo.

La disciplina contenuta nell'art. 22 della Legge n. 300 del 1970 continua ad applicarsi esclusivamente nei riguardi di coloro che risultino Dirigenti delle Rappresentanze Sindacali Aziendali con diritto, quali titolari, alla fruizione di permessi.

- c) I Rappresentanti delle OO.SS. aziendali possono intrattenersi con i dipendenti nuovi assunti inquadrati nella 2^a e 3^a area professionale, nell'ambito dei corsi di carattere collettivo, in locali messi a loro disposizione dalla Banca; al dirigente sindacale, designato da ciascuna organizzazione di appartenenza e segnalato alla Direzione aziendale competente, di norma 48 ore prima della riunione, è riservato il tempo limite di mezz'ora, cumulabile nei casi di interventi congiunti di Dirigenti appartenenti ad Organizzazioni diverse.

E' data facoltà alle OO.SS. firmatarie del presente accordo di richiedere che detti incontri, da svolgersi congiuntamente, assumano carattere formativo/informativo sui diritti/doveri dei lavoratori in Azienda, inserendoli adeguatamente nel calendario delle attività formative stesse.

Fermo restando il principio che in ogni unità produttiva può essere costituita una R.S.A., nell'ambito di una stessa Area Territoriale, più Filiali possono essere considerate unitariamente tra di loro o con la struttura dell'Area Territoriale ai fini della costituzione di una Rappresentanza Sindacale Aziendale e dell'esercizio del diritto di assemblea.

A tal riguardo, vengono individuati i raggruppamenti R.S.A. di cui all'elenco allegato, elenco che verrà aggiornato semestralmente.

Relativamente alle Filiali di nuova apertura, verranno riguardate, ai presenti fini, nell'ambito del Raggruppamento Sindacale già individuato nell'elenco allegato di cui al comma che precede secondo criteri di vicinanza territoriale alle strutture ivi ricomprese, salvo diverse intese fra le parti.

